

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PRATO

dell'Ordine degli Avvocati di Prato

Iscritto al n. 157 del Registro degli Organismi di Mediazione

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. La “mediazione” è una procedura comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
2. La procedura di mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità ed oralità.
3. Possono essere sottoposte all'Organismo di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Prato (di seguito, *breviter* “Organismo”) tutte le controversie civili e commerciali afferenti a diritti disponibili.
4. Le parti, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 e ss.mm., devono partecipare con l'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo, nella mediazione obbligatoria e disposta dal Giudice ex art. 5, comma 1 e art. 5-quater del D.Lgs. 28/2010, al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un Avvocato.
5. In qualunque momento le parti possono decidere di rinunciare alla procedura e ritirarsi, fatte salve diverse previsioni legislative.
6. L'Organismo non fornisce consulenza giuridica e/o legale.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/2010, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge su ordine del Giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 3 – ACCESSO AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito, con qualunque mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione di una domanda presso la segreteria dell'Organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data e all'orario del deposito dell'istanza.

2. La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte e/o dal proprio avvocato munito di idonea procura è in forma libera e può essere compilata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet dell'Organismo.

3. La domanda di mediazione contiene:

a) qualora redatta in forma libera senza l'utilizzo dell'apposito modulo disponibile sul sito internet dell'Organismo, la denominazione dell'Organismo e il numero di iscrizione nel registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;

b) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti (allegando copia del documento d'identità e della visura camerale aggiornata – se impresa iscritta al registro – ovvero dell'atto costitutivo/statuto – se persona giuridica non iscritta al registro delle imprese), nonché i loro recapiti (anche quelli digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

c) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda e i documenti che si intendono esibire avendo cura di precisare quali comunicazioni e quali documenti devono intendersi in via riservata al solo mediatore;

d) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento; ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 150/23 quando l'indicazione del valore non è possibile la domanda deve riportare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore;

e) i dati identificativi del difensore della parte con allegata copia del mandato corredato dall'elezione di domicilio presso il difensore sottoscritto dalla parte e dallo stesso difensore;

f) la dichiarazione della parte di presa visione ed accettazione del Regolamento, del Tariffario e dell'informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Organismo;

g) la dichiarazione della parte di essere titolare e quindi in possesso di firma digitale e/o SPID e/o CIE.

4. La domanda può contenere:

a) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;

- b)** i dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
- c)** i dati identificativi di colui che, se necessario parteciperà e rappresenterà eventualmente la parte nel procedimento munito dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione;
- d)** l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;
- e)** in caso di mediazione demandata dal Giudice, alla domanda deve essere allegata copia dell'ordinanza;
- f)** l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal COA territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente;
- g)** la eventuale indicazione del mediatore tra quelli indicati nell'elenco predisposto dall'organismo.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

6. Alla domanda va allegato il certificato di residenza aggiornato della parte chiamata, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA aggiornata o lo Statuto per le Associazioni aggiornato, il documento di identità della parte in corso di validità, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023.

7. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità ed il riconoscimento del relativo debito solidale tra le parti nei confronti dell'Organismo delle ulteriori spese di mediazione.

Art. 4 – ADESIONE ALLA MEDIAZIONE

1. L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte e/o dal proprio avvocato munito di idonea procura è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di Mediazione e depositata possibilmente almeno tre (3) giorni prima e comunque non oltre la data fissata per il primo incontro.

2. L'adesione alla mediazione contiene:

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti (allegando copia del documento di identità e della visura camerale aggiornata - se impresa iscritta al registro – ovvero dell'atto costitutivo /statuto – se persona giuridica non iscritta al registro delle imprese), nonché i loro recapiti, (anche digitali), e quelli dei loro

eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del Codice di procedura civile e del presente regolamento;

d) la dichiarazione della parte di presa visione ed accettazione del Regolamento, del Tariffario e dell'informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Organismo;

e) la dichiarazione della parte di essere titolare e quindi in possesso di firma digitale e/o SPID e/o CIE.

3. La domanda di adesione può contenere:

a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia;

b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto cui vada estesa la mediazione con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;

c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;

d) l'eventuale accettazione del mediatore indicato dalla parte istante;

e) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciato dal COA territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.

4. La domanda di adesione alla mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

5. All'adesione vanno allegati, il documento di identità della parte in corso di validità, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro (D.M. 150/23 art. 28).

6. Il deposito del modello di adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di mediazione.

7. L'adesione di una parte che compaia al primo incontro di mediazione è constatata dal mediatore, previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro da parte della Segreteria.

8.Ove la parte invitata compaia al primo incontro di mediazione senza avere preventivamente depositato la propria adesione ai sensi dei commi precedenti, l'adesione alla procedura è regolarizzata tramite la Segreteria, previa sottoscrizione del modulo di adesione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed esibizione della ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro.

Art. 5 – ISTANZA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA

1. La domanda di mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dalle parti e/o dai loro avvocati muniti di idonea procura è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione.

2. La domanda congiunta di mediazione contiene:

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

b) la descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

d) la dichiarazione della parte di presa visione ed accettazione del Regolamento, del Tariffario e dell'informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Organismo.

3. La domanda di mediazione congiunta può contenere:

a) la concorde indicazione del nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo;

b) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento.

4. La domanda di mediazione congiunta deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via pec).

5. Alla domanda va allegato, il documento di identità di tutte le parti in corso di validità, in caso di persona giuridica le visure della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni, l'informativa privacy sottoscritta da tutte le parti, la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro, secondo quanto stabilito nel tariffario vigente.

6. Il deposito della domanda di mediazione congiunta, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di mediazione.

Art. 6 - LA SEGRETERIA

- 1.** La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza.
- 2.** La Segreteria tiene un registro anche informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione, o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.
- 3.** Su richiesta -e con costi a carico della parte richiedente-, la Segreteria rilascia i verbali, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.
- 4.** La Segreteria, verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal regolamento e l'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro e procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.
- 5.** La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
 - a)** alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
 - b)** alla/e parte/i chiamata/e: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato o eventualmente indicato dall'istante, la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno tre (3) giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di delega ad hoc redatta nelle forme prescritte e previste dall'art. 8 comma 4 bis D.Lgs 28/2010;
 - c)** a tutte le parti in caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o con collegamento da remoto, la Segreteria comunica il link necessario per accedere alla stanza virtuale; il link verrà inviato il medesimo giorno dell'incontro di mediazione;
- 6.** Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione secondo l'art. 6 punto 5 che precede.
- 7.** Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del DM n.150/23 e a semplice richiesta delle parti costituite che ne sostengono i costi, la segreteria permette l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni, fatte

salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo mediatore. Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, è riservato alla sola parte depositante. Ciascuna parte può chiedere -mediante istanza contenente l'indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta- l'accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copie dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione (art.22 co.1, lett.v) del D.M. 150/23.

8. La segreteria informa altresì la parte dei benefici fiscali previsti dagli Artt. 17 e 20 del D.Lgs. 28/10 e ss.mm.

Art. 7 – SEDE E DURATA DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo o nelle eventuali sedi secondarie e/o autorizzate alla presenza delle parti ovvero in via telematica secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento o con incontri con modalità audiovisive da remoto secondo quanto indicato all'art. 8 del presente regolamento.

2. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo (art.22 co.1 lett.a) del D.M. 150/23 e di tale deroga sarà data comunicazione alla segreteria.

3. Il procedimento ha una durata di sei mesi come previsto per legge, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 D.Lgs 28/2010, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

4. Quando il Giudice procede ai sensi dell'art. 5 comma 2 o art.5-quater comma 1 del D.Lgs 28/2010 il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta di ulteriori tre mesi.

5. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Ai fini del calcolo della durata del procedimento di mediazione, il termine decorre nel caso di cui al comma 3 del presente articolo dal deposito della domanda di mediazione e nell'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il Giudice adotta il relativo provvedimento.

6. La predetta proroga deve risultare da accordo scritto delle Parti che deve essere allegato al verbale di mediazione o desumibile dallo stesso. Nell'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo le Parti comunicano al Giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui questa risulta.

Art. 8 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI

1. Nelle procedure di mediazione obbligatorie e demandate dal Giudice le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati, salvo quanto previsto dalla legge.

2. La parte impossibilitata in forza di giustificato motivo -di cui deve fornire idonea prova- a presenziare personalmente, può delegare un terzo munito dei poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo.

3. La parte impossibilitata in forza di giustificato motivo oggettivo -di cui deve fornire idonea prova- a presenziare personalmente, può chiedere di rinviare e/o rinnovare il primo incontro purché vi sia il consenso di tutte le parti costituite e del mediatore.

4. Anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, il Mediatore svolge il primo incontro. Durante il primo incontro il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione.

5. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore.

6. Le parti possono manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica. Si applicano le previsioni di cui all'art. 8-bis del D. Lgs. 28/2010. Ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare a uno o più incontri da remoto anche quando la mediazione non si svolge in modalità telematica e si applicano le previsioni di cui all'art. 8-ter del D. Lgs. 28/2010. L'Organismo mette a disposizione, previo pagamento delle spese che saranno comunicate dalla Segreteria dell'Organismo, apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni, pari capacità di accesso ai canali di comunicazione, contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

7. Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

a) Tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto;

b) Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettando il regolamento dell'Organismo e relativi allegati si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di registrazione e di divulgazione delle stesse a terzi;

c) La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti, mediatori in tirocinio). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento;

d) Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare

momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate;

e) Tutti i soggetti collegati devono munirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;

f) I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data;

g) Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria;

h) Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link;

i) Al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali";

l) All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e i loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art.8, comma 7 del D.Lgs 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso;

m) Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro;

n) negli incontri svolti con alcune delle parti in presenza ed altre in collegamento da remoto, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati nei predetti incontri, con il consenso di tutte le Parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n.82/2005 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8-bis comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 28/2010. Qualora tutte le Parti non prestino il consenso, le firme di tutti i partecipanti alla procedura devono essere apposte in modalità analogica avanti al mediatore. Le Parti devono cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio;

o) l'accordo di mediazione dovrà essere sottoscritto dalle parti con le stesse modalità di sottoscrizione del verbale conclusivo;

p) le Parti e i rispettivi legali, possono decidere, di comune intesa, di sottoscrivere mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata il verbale finale contenente l'accordo di mediazione, o in alternativa, di ricorrere alla sottoscrizione autografa del verbale di mediazione e dell'accordo avanti al Mediatore designato. Qualora non via comune intesa sulla tipologia di sottoscrizione del verbale di accordo, il Mediatore, datone atto nel verbale di rinvio, invita le parti e i rispettivi legali a presenziare personalmente al successivo incontro al fine di sottoscrivere il verbale di mediazione e l'allegato accordo con firma autografa avanti al Mediatore stesso;

q) è fatta salva la possibilità per le Parti di poter stabilire concordemente e in qualsiasi momento, che la procedura di mediazione, nata telematicamente o mista, possa procedere con incontri in presenza o viceversa.

Art. 9 – LA MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA

1. Ai sensi dell'art. 8-bis del D. Lgs 28/2010 la mediazione, con il consenso di tutte le Parti, può svolgersi anche in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2. Ciascuna parte può chiedere con il proprio atto introduttivo di svolgere la mediazione in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.

3. Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati all'art. 8 del presente regolamento.

4. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. n.28/2010 e quando la mediazione è demandata dal Giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

5. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del punto n.4 che precede, è inviato al mediatore che, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria digitalmente e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo che lo invia alle Parti e agli avvocati, ove nominati.

6. Anche nel caso di incontri in presenza il verbale della mediazione telematica dovrà essere sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

7. Nell'ipotesi in cui il mediatore rilevi mancanze tecniche del portale utilizzato per lo svolgimento delle mediazioni telematiche, dovrà, giusta autorizzazione del Responsabile dell'OCF, inviare il verbale in formato PDF nativo agli indirizzi pec dei legali che assistono le parti in mediazione affinché

raccogliono le firme digitali dei propri assistiti e quindi, previa apposizione delle loro firme digitali ed esclusa ogni ipotesi di firma grafica, trasmettano sempre a mezzo pec al mediatore il verbale completo delle firme il quale provvederà all'invio di detto file in sequenza alle altre parti collegate chiudendo il procedimento e collegamento unicamente quando il verbale sarà stato correttamente sottoscritto da tutte le parti presenti all'incontro di mediazione.

Nell'ipotesi in cui una delle parti non sia dotata di firma digitale il legale che assiste la parte dovrà dichiarare che il proprio e/o propri assistito/i non sono muniti di dispositivo di firma e pertanto sottoscriverà quest'ultimo in nome e per conto del predetto/i assistito/i.

8. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n.82 del 2005.

Art. 10 – FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia nel rispetto dei principi di legalità e nell'interesse di ciascuna di esse. Egli gestisce la procedura di mediazione favorendo il dialogo e guidandolo nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti interessate.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. I mediatori devono essere iscritti all'Albo degli Avvocati di Prato e possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie, nonché sulla base di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili.

4. Il Responsabile dell'Organismo provvede alla designazione del mediatore, tenuto conto della specifica competenza del mediatore e nel rispetto dei criteri di rotazione. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori il Responsabile potrà procedere, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, a identificare la necessaria competenza professionale che appare maggiormente idonea e, in tale ambito, il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo). Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione. Se la controversia presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà applicare il criterio della turnazione tra mediatori di pari grado di competenza. Inoltre, il Responsabile fissa il luogo e la data del primo incontro che si terrà, non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

5. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'Organismo

ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4 del presente articolo.

6. Ai fini della designazione del mediatore, la parte istante, può indicare direttamente il nominativo di un mediatore tra quelli iscritti negli elenchi dell'organismo. In tale ipotesi, concorde il Responsabile dell'organismo, l'indicazione della parte istante verrà evidenziata nella convocazione alla parte chiamata lasciando alla medesima la facoltà, nella compilazione dell'adesione di accettare o meno la richiesta di parte istante. Nel caso in cui la scelta della parte istante non venga accettata dalla parte chiamata, o sia stata precedentemente respinta dal Responsabile dell'organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4 del presente articolo.

7. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 6 punto 5 le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, con l'approvazione del responsabile dell'Organismo, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti non è condivisa dal responsabile dell'Organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4 del presente articolo.

8. In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore secondo i criteri di cui sopra al punto 4 del presente articolo. Qualora sia richiesta la sostituzione del mediatore che ha anche la funzione di responsabile dell'Organismo la richiesta di sostituzione sarà valutata dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore secondo i criteri di cui sopra al punto 4 del presente articolo

9. In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà senza indugio alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui al punto 4 del presente articolo.

10. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.

11. Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art. 12 bis del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

12. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre ventiquattro ore dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

13. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità.

14. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e

redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, o in assenza, il compenso verrà determinato sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto. Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 primo comma del D. Lgs. n.28/10. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio; di tale accordo o della mancanza del predetto il Mediatore dovrà darne evidenza nel verbale.

Art. 11 – OBBLIGHI DEL MEDIATORE, CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E GARANZIE DI IMPARZIALITA' DEL MEDIATORE
--

1. Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

- a)** se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- b)** se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- c)** se egli stesso o il coniuge ha una causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- d)** se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- e)** se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

2. Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

3. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo, del Codice Deontologico Forense e delle disposizioni di cui all'art. 815, comma 1 numeri da 2 a 6 c.p.c. Oltre ai corsi di aggiornamento previsti dalla vigente normativa, i Mediatori devono sottoporsi periodicamente ad un test di valutazione finalizzato alla revisione delle competenze teorico-pratiche nella gestione delle procedure di mediazione. Il mancato superamento del test di valutazione comporta l'immediata sospensione dall'affidamento degli incarichi. Il Mediatore sarà nuovamente inserito nell'Elenco trascorsi sei mesi dalla sospensione dell'affidamento degli incarichi, previo superamento di ulteriore test teorico-pratico: il mancato

superamento di quest'ultimo comporterà la cancellazione dall'Elenco dei Mediatori dell'Organismo di Conciliazione Forense degli Avvocati di Prato.

4. L'organismo si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, e al fine di garantire il livello qualitativo del servizio offerto, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del presente regolamento. Nel caso di aggiornamento svolto presso altre associazioni o enti è facoltà dell'Organismo di Conciliazione valutarne insindacabilmente l'idoneità.

5. Il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

6. Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: *"di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni"*

7. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

8. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

9. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

10. Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

11. In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di tre volte in un triennio, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

12. Il mediatore dovrà provvedere all'aggiornamento formativo come prescritto dalla normativa.

13. Il mediatore deve presentarsi puntualmente agli incontri fissati in modo da consentire il regolare svolgimento e, in caso di assenza, potrà essere sostituito.

Art. 12 – RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che partecipano al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso in relazione al medesimo oggetto anche parziale iniziato riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'Organismo di Mediazione, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'OCF, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, secondo le previsioni di cui all'art.41 del D.M. 150/23. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'art. 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n.28/2010 e dall'articolo 16, comma 4, del D.M. n.150/23 (art. 22, co.1, lett. z) del D.M. 150/2023.

Art. 13 – PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, facendone richiesta al

Responsabile dell'Organismo di Mediazione, di un Co-Mediatore senza oneri ulteriori a carico delle parti.

2. Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Il Mediatore, qualora ne ravvisi la necessità e ritenga che il procedimento di mediazione, vuoi per particolare complessità delle questioni controverse, piuttosto che per il rilevante numero delle parti, ovvero per la manifesta, concreta, possibilità del buon esito della procedura, comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore, nella stessa seduta, l'incontro di mediazione, in ogni caso nell'ambito della medesima giornata.

3. Nei casi di cui all'art.5 comma 1 e 5 -quater del D.lgs. 28/2010 anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione il Mediatore tiene il primo incontro di mediazione con la parte istante.

4. Solo le parti ritualmente costituite che abbiano corrisposto le indennità dovute per il primo incontro di mediazione, possono richiedere, allegandone il giustificato motivo, un rinvio della prima seduta.

5 Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

6. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con conseguente obbligo per le parti di versare all'Organismo le ulteriori spese di mediazione.

7. Tutte le richieste di rinvio devono essere sempre motivate e sono valutate caso per caso dall'Organismo, anche in mancanza di consenso di tutte le parti.

Art. 14 – PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale, qualora disponga degli elementi necessari.

In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

2. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

3. Prima di formulare la proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs 28/2010 e pertanto informa che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta il Giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione dalla stessa e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relativo allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al Mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice, se ricorrono gravi motivi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

4. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

5. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

6. Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria dell'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 15 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento si conclude:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;

b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;

d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento dopo aver sentito le parti;

e) quando lo richiedano le parti.

2. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.

3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

4. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.

6. In caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

7. Il verbale, non in formato digitale e quindi analogico, contenente l'accordo di conciliazione, viene redatto in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'Organismo.

8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 16. VALORE DELLA LITE E DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1 del presente articolo.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dal Responsabile dell'Organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
6. Qualora le Parti ritengano non corretta la determinazione di valore eseguita dal Responsabile dell'Organismo potranno formulare idonea istanza di revisione al Direttivo dell'Organismo, con ciò impegnandosi ad adeguarsi e rispettare le decisioni del Direttivo.

Art. 17 – INDENNITA'

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di Mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione per il primo incontro comprendenti il compenso del mediatore.

2. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 6 punti 3 e 7 del presente regolamento.

3. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio gli importi previsti dal tariffario pubblicato sul sito internet dell'Organismo di Mediazione di cui all'art. 28 comma 4 del D.M. 150/2023.

4. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione per il primo incontro gli importi previsti dal tariffario pubblicato sul sito internet dell'Organismo di cui all'art. 28 comma 5 del D.M. 150/2023.

5. Gli importi di cui ai punti n. 3 e 4 del presente articolo debbono essere versati al momento del deposito dell'istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.
6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti n. 3 e 4 del presente articolo.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 10%, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4 del presente articolo.
8. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A) del D.M. 150/2023 maggiorate del 25%, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4.
9. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute all'Organismo le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023, detratti gli importi già versati di cui al precedente punto 4;.
10. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.28/10 o quando è demandata dal giudice, le indennità di mediazione sono ridotte di un quinto.
11. Per il calcolo delle spese di mediazione secondo la tabella di cui all'allegato A al DM 150/23, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
12. Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione di cui all'Allegato A) al DM 150/23 previste sopra ai punti da 7 a 10 e devono essere corrisposte comunque prima della fine del procedimento.
13. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.
14. Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge.
15. Gli importi delle indennità dovute all'Organismo ai sensi del D.M. 150/2023 e s.m.i. sono calcolati al netto delle riduzioni e comprensivi degli accessori di legge.

Art.18 – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del decreto legislativo n. 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato al cittadino italiano non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione. Il patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

Art.19 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.